

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lecco

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PORTATILE PER
RADIOSCOPIA DA DESTINARSI AI BLOCCHI
OPERATORI DEL P.O. DI LECCO PER UN PERIODO DI
36 MESI**

CIG 92893527C5

Metodo di scelta del contraente: procedura aperta
(art. 60 D. Lgs. n. 50/2016)

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE

GIUGNO 2022



SOMMARIO

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CONTRATTUALE	3
2. SPESE DI PUBBLICAZIONE	3
3. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	3
A. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	3
B. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	4
4. SUBAPPALTO.....	5
5. PENALITÀ.....	5
6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	6
7. QUINTO D’OBBLIGO	6
8. REVISIONE DEI PREZZI	7
9. CLAUSOLA T&T.....	7
10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.....	7
11. CESSIONE DEL CONTRATTO	10
12. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....	11
13. ACQUISIZIONE DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA E RELATIVE TUTELE	11
14. DISPOSIZIONE ART. 35 COMMA 18 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	11
15. CONTROVERSIE.....	12
16. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII	12



1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CONTRATTUALE

Questa Amministrazione intende selezionare un fornitore qualificato per l'affidamento del servizio di noleggio di un portatile per radioscopia da destinarsi ai blocchi operatori del P.O. di Lecco per un periodo di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per un importo complessivo a base d'asta di € 360.000,00 IVA esclusa.

I concorrenti dovranno osservare le disposizioni contenute nel seguente **capitolato speciale**.

Le modalità di partecipazione alla procedura aperta, i termini e le modalità di presentazione dell'offerta ed i criteri di aggiudicazione sono indicati nel **regolamento di gara**.

2. SPESE DI PUBBLICAZIONE

Come previsto dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'Aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

a. Modalità di fatturazione e pagamento

A far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA denominato "split payment".



Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di questa Azienda Ospedaliera relative all'oggetto del presente Capitolato, dovranno obbligatoriamente riportare l'annotazione **"scissione dei pagamenti"**.

Il contratto avrà decorrenza dalla data del collaudo positivo. Di conseguenza la fatturazione dovrà essere effettuata soltanto dopo l'esito positivo del collaudo.

La fatturazione dovrà avere cadenza trimestrale posticipata.

Saranno ammesse al pagamento solo le fatture recanti il visto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), o suoi delegati, quale attestazione della regolare esecuzione del servizio.

I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni data ricevimento fattura, in caso di ritardo nei pagamenti, gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l'indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale.

Poiché l'Amministrazione è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva a carico dell'Aggiudicatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino a contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.

b. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, **devono utilizzare**, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo **devono essere registrati** sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'Aggiudicatario deve **comunicare**, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questa stazione appaltante gli **estremi identificativi** dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), anche in forma non esclusiva all'appalto, nonché, nello stesso termine, le **generalità e il codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di essi. L'Aggiudicatario deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento **devono riportare**, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti sopraindicati il codice identificativo di gara (**CIG: 92893527C5**) attribuito dall'Autorità di vigilanza



sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

5. PENALITÀ

Le inadempienze alle prescrizioni del Capitolato Tecnico da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali.

In caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:

- effettuare l'acquisizione della fornitura presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità nella misura del 3‰ per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura dell'1‰ per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo;
- applicare una penalità nella misura dell'1‰ per i collaudi eseguiti in ritardo, per ogni giorno di ritardo;
- applicare una penalità nella misura 0,3‰ per ogni risposta alla chiamata di intervento effettuata in ritardo, per ogni giorno di ritardo;
- applicare una penalità nella misura 0,3‰ per gli interventi correttivi conclusi in ritardo e per cui non sia stata fornita un'apparecchiatura sostitutiva di pari caratteristiche alla fornitura originale, per ogni giorno di ritardo;
- applicare una penalità nella misura 1‰ per ogni manutenzione preventiva non effettuata secondo quanto previsto dal produttore.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni mediante raccomandata A.R.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.



6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto disposto dall'art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, convenzioni dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per oggetti di fornitura analoghi, questa Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura.

In tal caso nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all'appaltatore da parte di questa Amministrazione.

7. QUINTO D'OBBLIGO

Qualora, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Oltre tale limite l'Aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all'ASST che di tale diritto intende valersi.

Qualora l'Aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

8. CLAUSOLA DI ESTENSIONE CONTRATTO (adesione successiva)

Durante l'intero periodo di vigenza del contratto stipulato dall'Ente, le seguenti Aziende:

1. ASST di Lecco
2. ASST di Monza
3. ASST di Pavia
4. ASST Brianza
5. Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia

potranno procedere all'affidamento del servizio aggiudicato agli stessi prezzi di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.

L'adesione da parte delle ASST sopra indicate può avvenire per tutto il periodo contrattuale dalla data di stipulazione dei contratti dell'Azienda e può comportare un aumento del valore complessivo



dei contratti stipulati dopo la presente procedura non superiore al 100% (centopercento).

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo fra fornitore e terzo interessato.

Ogni ditta offerente dovrà indicare l'intenzione di accettare o meno la richiesta di estensione all'atto della presentazione dell'offerta, mediante dichiarazione di accettazione/non accettazione di estensione contrattuale da inserire nella documentazione amministrativa, tale dichiarazione non risulta comunque obbligatoria e vincolante per le due parti.

9. REVISIONE DEI PREZZI

In applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo del 27 gennaio 2022 n. 4, potrà essere operata la revisione periodica del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta dal Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato, in accordo con il DEC.

10. CLAUSOLA T&T

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme **saranno pubblicate sul profilo committente** della stessa e **rese accessibili** al pubblico **per tutta la durata** del contratto **ed almeno fino al** collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà **sanzionata con il divieto**, per l'Affidatario, **di entrare a far parte del processo produttivo** originato dal contratto, secondo quanto sarà specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 **verificherà** che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, **a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T** con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale



sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi al contratto discendente dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 4, punto 8 del GDPR, ed è tenuto a tutti gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del trattamento previsti dai commi da 2 a 10 dell'art. 28 del GDPR, come di seguito riportato:

Art. 28

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottino tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile



del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.



10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Si pattuisce, inoltre e in particolare:

- il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC (protocollo@pec.asst-lecco.it), al Titolare del Trattamento di questa ASST tale violazione.

La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, ciò per permettere a questa Amministrazione di procedere alla notifica all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

- Il contraente, dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o beni.
- Il contraente, garantisce la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto.
- Il contraente, deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
- Il contraente, deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016.

L'Azienda Ospedaliera nei 60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafiose di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.



13. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'accettazione tramite sottoscrizione del contratto – inteso nella sua accezione globale - da parte dell'ASST, non solleva la ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine alle accertate carenze delle prestazioni dovute, non potute rilevare nell'immediatezza dell'espletamento del servizio ma accertate in seguito.

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'ASST si riserverà di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

Il persistere di disservizi nell'assistenza darà luogo alla risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

14. ACQUISIZIONE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA E RELATIVE TUTELE

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si pattuisce che, qualora dalle verifiche richieste alla competente Prefettura in ordine alla veridicità delle dichiarazioni in sostituzione di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, sostitutive della "documentazione antimafia" richiesta dal D.Lgs. 158/2011 e ss. nm. e ii., non dovesse risultare la loro conformità, l'ASST Lecco potrà esercitare il diritto di risoluzione immediata del contratto, con conseguente cessazione di ogni suo effetto ex tunc, ovvero con effetto a decorrere dalla stipulazione del contratto stesso.

15. DISPOSIZIONE ART. 35 COMMA 18 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 (20% del valore del contratto) attiene alla fase di esecuzione del contratto. Essa potrà essere richiesta dall'aggiudicatario a fronte del comprovato effettivo inizio della prestazione, secondo l'attestazione del DEC. Nel caso di specie si considera effettivo inizio: l'intervenuta consegna della fornitura\ della prima serie di forniture \ l'aver reso il servizio oggetto del contratto per ... \ l'aver approntato tutto l'occorrente per avviare il servizio oggetto del contratto.

Secondo la norma richiamata l'anticipazione «è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Lecco

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti».

L'erogazione dell'anticipazione è in ogni caso subordinata alla stipula del contratto e all'emissione della relativa documentazione contabile da parte dell'aggiudicatario.

Nei contratti di durata superiore al triennio, l'importo dell'anticipazione, finalizzata a garantire alla ditta fornitrice la liquidità necessaria all'avvio del contratto, è calcolato sul valore di una annualità contabile del contratto di appalto e non è ripetibile.

Ove ne ricorrano i presupposti l'anticipazione del prezzo può essere incrementata al 30% (D.L. n. 34/2020).

16. CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti, Foro competente è esclusivamente quello di Lecco.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

17. DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente capitolato, nel regolamento di gara e relativi allegati si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.